

**COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE**  
**1ª (Affari costituzionali)**  
**5ª (Bilancio)**

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012  
**33ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1ª Commissione*  
VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3284) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**  
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 1ª Commissione SANNA (PD) illustra l'articolo 1 del decreto-legge, che istituisce un nuovo Comitato interministeriale al fine di coordinare le politiche di analisi e riordino della spesa pubblica. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e vi partecipano alcuni Ministri, tra i quali quello dell'economia e delle finanze, oltre al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzione di segretario del Consiglio dei Ministri. Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, possa modificare la composizione del Comitato: un potere non limitato da alcun criterio e fondato sulla potestà di indirizzo politico e di definizione della politica generale del Governo. Il Comitato svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di revisione dei programmi di spesa e di trasferimenti alle imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili.

L'articolo 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e di quello per l'attuazione del programma di Governo, possa nominare - come ha già fatto - un Commissario straordinario, con il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento delle attività di approvvigionamento e collabora con il Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo ai fini della revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 individua le amministrazioni alle quali è riferita l'attività del Commissario straordinario: sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti locali, le società a partecipazione pubblica e le amministrazioni regionali commissariate per il rientro dal disavanzo sanitario; ai sensi del successivo comma 3 sono esclusi la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in ragione dell'autonomia conferita a quegli organi a norma di Costituzione, mentre per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 5, le disposizioni del decreto-legge costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Per le Regioni ordinarie, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, il

Commissario formula proposte al Presidente della Regione interessata e le comunica al Ministero dell'economia.

L'articolo 3 definisce l'organizzazione e il programma di lavoro del Commissario straordinario, indicando la durata - non superiore a un anno - l'indennità e la potestà di nomina di subcommissari, e precisando che può avvalersi degli uffici, del personale e dei mezzi della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario presenta un programma di lavoro al Comitato interministeriale, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili. L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio riferisca ogni sei mesi al Parlamento e che la sua relazione sia trasmessa alla Corte dei conti. In proposito, sottolinea l'opportunità di invitare in audizione lo stesso Commissario straordinario Enrico Bondi, per una illustrazione del programma e di eventuali necessità che potranno essere soddisfatte con modifiche al testo del decreto-legge in sede di conversione.

L'articolo 5 reca una analitica descrizione dei poteri del Commissario, tra cui la richiesta di informazioni e documenti e la disposizione di ispezioni: le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti e di fornire la più ampia collaborazione. Il Commissario, ai sensi del comma 2, ha il potere di definire - direttamente, senza il tramite del referente politico - il livello di spesa delle amministrazioni pubbliche: l'esercizio di tale potere ha l'effetto sostanziale di ridimensionare i limiti autorizzativi che il bilancio pubblico attribuisce alle singole amministrazioni.

Il comma 3 prevede che il Commissario segnali le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi che determinano spese o voci di costo che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione. Inoltre, a norma del comma 4, egli esprime pareri sulle iniziative per rimuovere o prevenire eccessi di spesa e può pubblicarli nei modi più congrui, in modo da dare rilievo alle sue indicazioni. Il comma 5 indica le misure che possono adottare il Presidente del Consiglio o, per le Regioni, il Presidente della Regione, tra le quali la sospensione, la revoca o l'annullamento di procedure relative all'acquisto di beni e servizi, anche per ragioni di opportunità: si tratta di un potere molto incisivo, del tutto inedito.

Dà conto dell'articolo 6, in base al quale il Commissario opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio ed è scelto tra persone provenienti da settori economici, e dotate di alta e riconosciuta professionalità e di esperienza e capacità notorie.

Infine, richiama l'attenzione sull'articolo 12, in base al quale le commissioni di aggiudicazione aprono i plichi contenenti le offerte in seduta pubblica. Tale regola, che fa seguito a una pronuncia del Consiglio di Stato, non si applica alle procedure di affidamento per le quali si è già proceduto all'apertura dei plichi. È una sanatoria di procedure per le quali sono state seguite volontariamente regole diverse da quelle qui introdotte: a suo avviso, tale disposizione dovrà essere corretta, tenendo conto, tra l'altro, che viene introdotta con un provvedimento d'urgenza.

Il relatore per la 5ª Commissione, [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) illustra gli aspetti di maggiore rilievo per la Commissione bilancio, osservando in via preliminare che il provvedimento è essenzialmente volto a rafforzare l'analisi e la revisione della spesa pubblica, con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. La razionalizzazione e il contenimento dei costi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, nonché per l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale. La parallela direttiva del Presidente del Consiglio prefigura un intervento volto alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012, al quale tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere. Sul tema, va premesso che già l'articolo 1, comma 480, della legge finanziaria per il 2007 prevedeva l'avvio della *spending review*, anche se in via sperimentale; successivamente l'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 si è posto l'obiettivo di razionalizzare la spesa e abbandonare il criterio della spesa storica, per cui era stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, desse inizio ad un ciclo di *spending review* mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Su un piano più generale, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in particolare agli articoli 4 e 25, ha fatto assurgere l'analisi e la valutazione della spesa ad attività sistematica. In termini analoghi, da ultimo, dispone l'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138. A tale riguardo va ricordato che il comma 2 di tale articolo, rimasto non attuato, sanciva che la risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza per il 2012 avrebbe dovuto contenere l'indicazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, finalizzati alla attuazione delle riorganizzazioni ivi previste. In merito al contenuto del decreto-legge, il Pichetto Fratin rinvia all'esposizione già svolta dall'altro relatore, senatore Sanna, circa gli articoli da 1 a 6.

Quanto all'articolo 7, esso prevede un rafforzamento del *benchmark* delle convenzioni Consip da parte delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, introducendo l'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità dei bandi Consip in fase di gara oltre ai parametri prezzo qualità delle convenzioni in sede di stipula dei contratti. L'articolo 8 stabilisce invece la pubblicazione da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei dati sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nonché la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso alla Consip Spa, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento, mentre l'articolo 9 prevede l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito da parte di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni. L'articolo 10 esclude, semplificando, l'obbligatorietà, per le centrali di committenza e per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, del parere tecnico di DigitPA nei casi di acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati, considerato che il ricorso alla centrale di committenza consente l'accesso ad un patrimonio di esperienze e competenze in tema di acquisizioni. L'articolo 11 elimina l'obbligo di attendere trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. L'articolo 13, al fine di semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi sotto la soglia stabilita dall'Unione europea e considerata la possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali, degli strumenti elettronici di acquisto, prevede di abolire l'attribuzione ai segretari comunali dell'emolumento attualmente previsto nel caso di contratti per i quali essi svolgono la funzione di ufficiali roganti. L'articolo 14, al fine di ridurre i consumi energetici e rendere più efficienti gli usi finali di energia da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede la possibilità per queste ultime di ricorrere a contratti di servizio energia, quali contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore, anche in deroga alle competenze attualmente previste in capo all'Agenzia del demanio. L'articolo 15 reca, infine, la copertura finanziaria.

Il presidente della Commissione affari costituzionali [VIZZINI](#), di comune accordo con il presidente della Commissione bilancio Azzollini, convenendo con la proposta del relatore Sanna, propone di convocare il commissario Bondi per una audizione che potrebbe svolgersi martedì 22 maggio, alle ore 14. Successivamente avrà inizio la discussione generale.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice [ADAMO](#) (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a rendere disponibile per la consultazione il testo della relazione resa dal ministro Giarda alle Commissioni bilancio congiunte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in materia di revisione della spesa pubblica.

Il presidente [VIZZINI](#) assicura che il documento, già disponibile nella rete telematica, sarà reso disponibile per la consultazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente [VIZZINI](#) avverte che la seduta convocata per domani, 17 maggio, alle ore 9, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*